

SICUREZZA

Decreto “correttivo” del Testo Unico sulla sicurezza

Segnaliamo le principali novità introdotte dal correttivo alla regolamentazione dei cantieri temporanei o mobili
Cantieri temporanei o mobili: il responsabile dei lavori non deve essere necessariamente nominato e inoltre, se nominato, non deve comunque più necessariamente coincidere con il progettista, nella fase di progettazione e con il direttore lavori, nella fase di esecuzione.

Semplificato l'all. XVII sui requisiti tecnico professionali delle imprese esecutrici ed affidatarie che dovranno presentare al committente:

- Iscrizione alla CCIA
- Documento di valutazione dei rischi o auto certificazione dell'avvenuta valutazione (fino a 10 dipendenti)
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs81/08 (lavoro nero o reiterate violazioni sulle norme antinfortunistiche).

I lavoratori autonomi dovranno presentare:

- Iscrizione alla CCIA
- Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)


In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori o dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti

Nei cantieri di durata < 200 uomini-giorno e NON comportanti rischi particolari (all.XI), l'idoneità professionale dell'impresa è soddisfatta tramite:

- Iscrizione alla CCIA
- Autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al Responsabile Lavori il nome degli incaricati della propria azienda di effettuare le verifiche previste dall'art. 97 (verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto e l'applicazione delle prescrizioni del PSC da parte di queste imprese o lavoratori autonomi)

Per le verifiche periodiche previste dall'allegato VII su determinate attrezzature quali apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, carrelli e semoventi a braccio telescopico (es. Merlo, Manitou, ecc.), ascensori e montacarichi di cantiere con cabina guidata verticalmente, idroestrattori a forza centrifuga, generatori di vapore, piattaforme aeree, ecc. vengono stabiliti i termini di 60 gg. per l'esecuzione della verifica di primo impianto da parte dell'ISPESL dalla data di richiesta e di 30 gg. per l'esecuzione delle successive verifiche periodiche da parte dell'ASL/ARPAV; trascorsi inutilmente i quali il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti privati comunque abilitati con apposito decreto.



AMBIENTE

Reach, dal 10 ottobre sono entrate in vigore le sanzioni

Dal 10 ottobre 2009 è in vigore il sistema sanzionatorio introdotto dal **Dlgs 133/2009** per le violazioni delle disposizioni del regolamento Ce n. 1907/2006 in materia di fabbricazione e commercializzazione delle sostanze chimiche.

Le nuove regole puniscono con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 40mila a 150mila euro l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle regole sulle restrizioni. Per tutte le altre violazioni vige invece la sanzione amministrativa pecuniaria, che arriva a 90mila euro per le ipotesi più gravi.

Inquinamento luminoso

È in vigore la nuova legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

La legge prevede che i nuovi impianti di illuminazione esterna siano sottoposti al regime dell'autorizzazione comunale, per l'ottenimento della quale deve essere presentato un progetto illuminotecnico, redatto da professionista qualificato, che deve contenere una relazione che dimostri il rispetto della legge e i dati fotometrici dei corpi illuminanti utilizzati. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei.

Per gli impianti esistenti sono previsti tempi di adeguamento differenziati in funzione delle potenzialità degli apparecchi di illuminazione, la prima scadenza prevede l'adeguamento entro 5 anni degli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt.

Gli impianti non conformi alla legge sono puniti, previa diffida, con sanzioni amministrative da 260 a 1.030 euro per punto luce.

I comuni, inoltre, entro tre anni dalla data in vigore della legge, si devono dotare del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e pratiche edili

Si evidenzia la tendenza dei Comuni a richiedere autorizzazioni di tipo edilizio anche per l'installazione dei camini per il convogliamento delle emissioni in atmosfera.

Considerato che l'autorizzazione alle emissioni, di competenza provinciale, deve essere preventiva e che l'iter autorizzativo prevede l'indizione di una conferenza di servizi alla quale partecipa, tra gli altri, anche il Comune competente per territorio, è di estrema importanza che vengano rispettati i tempi autorizzativi per non incorrere in sanzioni da parte provinciale, da 258 a 1032 euro per aver esercitato l'attività senza autorizzazione, e/o comunale, con importi variabili che possono ricomprendere anche il pagamento del triplo degli oneri, per abusi edilizi.

A cura di: Federica Capraro
Tiziano Strata

